



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 657

Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in
beni strumentali nuovi

Indice

1. DDL S. 657 - XVIII Leg.....	1
1.1. Dati generali.....	2
1.2. Testi.....	3
1.2.1. Testo DDL 657.....	4

1. DDL S. 657 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 657
XVIII Legislatura

Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi

Iter

11 ottobre 2018: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.657

assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Iniziativa Parlamentare

[Gaetano Nastri](#) ([Fdl](#))

Cofirmatari

[Nicola Calandrini](#) ([Fdl](#)) (aggiunge firma in data 3 aprile 2019)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **12 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 22 del 17 luglio 2018.

Classificazione TESEO

CREDITO DI IMPOSTE , IMPRESE AGRICOLE , MACCHINE E MACCHINARI , ACQUISTI

Articoli

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.1), DECRETI MINISTERIALI (Art.1), FONDI SPECIALI DI BILANCIO (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.1), MINISTERO DELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Art.1), MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.1)

Assegnazione

Assegnato alla [6^a Commissione permanente \(Finanze e tesoro\)](#) in sede redigente l'11 ottobre 2018.

Annuncio nella seduta n. 46 dell'11 ottobre 2018.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 9^a (Agricoltura), 10^a (Industria), 13^a (Ambiente), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 657

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 657

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **NASTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2018

Concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge, composto da un solo articolo, oltre a quello che dispone le necessarie norme per la copertura finanziaria del provvedimento, prevede la concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale. Nel ricordare le misure agevolative introdotte dalla legge di bilancio per il 2018 in favore del settore agricolo, considerata l'importanza e il valore che ricopre tale comparto per l'economia del territorio italiano, le disposizioni previste dal presente disegno di legge, s'inseriscono pertanto coerentemente, con il quadro normativo attualmente previsto per le imprese interessate, dal punto di vista fiscale. La finalità pertanto è quella di rafforzare un'importante filiera che attraversa un periodo complesso, in cui alle problematiche geopolitiche si sommano quelle climatiche e ambientali. L'insieme di tale tensione rende cruciale una riflessione strategica sulle prospettive dell'agricoltura nazionale e conseguentemente sugli strumenti legislativi di sostegno da utilizzare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Credito d'imposta)

1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica e a basso impatto ambientale, dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 è attribuito un credito d'imposta, nel limite massimo di 10 milioni di euro per il 2019, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando, al costo di acquisizione dei beni, le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto del Ministero delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989, n. 27, gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità, i criteri e i soggetti beneficiari di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

